

D.Lgs. _____ n. ____

Disposizioni in materia di tributi regionali e locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Vista l'intesa assunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del _____;

Visti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Applicazione dei principi nello Statuto dei diritti del contribuente e delle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria

1. Gli enti territoriali nella disciplina dei tributi propri, dei tributi propri derivati e dei tributi propri derivati oggetto di maggiore autonomia impositiva assicurano la completa applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei

diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificati dalle disposizioni **del decreto legislativo xx xx 202x, n. xx**. A tal fine provvedono ad adeguare le leggi ed i regolamenti emanati in materia tributaria ai suddetti princìpi.

2. Gli enti territoriali nella gestione dei tributi di cui al comma 1 osservano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e la disposizione la disposizione di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificati rispettivamente **dal decreto legislativo xx xx 202X, n. xx e dal decreto legislativo xx xx 202X**.

Articolo 2

Principi generali in materia di collaborazione con il contribuente

1. Nella gestione dei tributi gli enti territoriali assumono iniziative volte a:
 - a) attivare, anche con l'ausilio di strumenti informatici, le modalità di diffusione di informazioni in materia tributaria;
 - b) implementare le attività di assistenza e di consulenza giuridica;
 - c) semplificare gli adempimenti a carico del contribuente;
 - d) potenziare le forme di collaborazione con i contribuenti anche al fine di prevenire errori ed evitare accertamenti;
 - e) introdurre istituti premiali volti a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente;
 - f) semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell'ente;
 - g) realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità;
 - h) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l'ausilio strumenti informatici e digitali;
 - i) garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati;
 - j) tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati;
 - k) incrementare il ricorso all'esercizio del potere di autotutela.

Articolo 3

Definizione agevolata

1. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, gli enti territoriali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono la riduzione dell'ammontare dei medesimi tributi, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Ciascun ente territoriale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
3. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, gli enti territoriali possono introdurre, anche nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, gli enti territoriali comunicano tempestivamente le disposizioni adottate ai soggetti che provvedono alla riscossione delle proprie entrate al fine di coordinarne l'attività, anche previ accordi, ove necessari.
5. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi che sono disciplinati e gestiti anche nella fase di accertamento dagli enti territoriali, ai quali è integralmente attribuito il relativo gettito, con esclusione delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.
6. Le disposizioni sulla definizione agevolata emanate dagli enti territoriali devono comunque rispettare i seguenti principi:
 - a) devono essere previste per esigenze straordinarie al fine di evitare di compromettere l'ordinaria attività di riscossione;
 - b) devono essere limitate a casi eccezionali;

- c) devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento di definizione agevolata;
 - d) non devono prevedere in alcun caso la rinuncia completa al credito da parte dell'ente territoriale;
 - e) deve essere consentito anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle medesime disposizioni.
7. I provvedimenti degli enti locali di cui ai commi precedenti acquistano efficacia a far data dalla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it. A tal fine, i provvedimenti sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, secondo le modalità di cui all'articolo 13, commi 15 e 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e pubblicati entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
8. Gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale, fermo restando che, in tal caso, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 7.

Articolo 4

Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi degli enti territoriali

1. L'articolo 15-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente: "Gli enti territoriali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con legge o norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica dell'esistenza di irregolarità definitivamente accertate relative al pagamento dei tributi ad essi spettanti da parte dei soggetti richiedenti."

Articolo 5

Interoperabilità delle banche dati degli enti territoriali

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, è istituito un Comitato di coordinamento per la razionalizzazione del sistema di rilevazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi degli enti territoriali e vengono, altresì, definiti i criteri e le modalità operative del Comitato diretti a razionalizzare e facilitare la circolazione delle informazioni nonché ad accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti.

2. Il Comitato di cui al comma 1 si compone dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli enti locali, delle regioni, dei concessionari della riscossione delle entrate locali iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Articolo 6

Tributi propri regionali e tributi propri derivati oggetto di maggiore autonomia impositiva

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono trasformati in tributi propri regionali l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui agli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398."
 - b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quali tributi propri derivati oggetto di maggiore autonomia impositiva".

Articolo 7

Sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali con il canone patrimoniale di concessione ed abrogazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali

1. Le regioni possono istituire il canone patrimoniale di concessione in armonia con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025:
 - a) l'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è abrogato;
 - b) all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 le parole "la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali" e le parole "all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970," sono soppresse.
 - c) all'articolo 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è soppresso l'ultimo periodo.

Articolo 8

Modifiche alla disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive-IRAP

1. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "Non può essere modificata l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 2, del medesimo decreto legislativo.";
 - b) il comma 3 dell'articolo 5 e il primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 sono abrogati.
2. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le parole "di compartecipazione" sono abrogate e le parole "proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale" sono sostituite con le seguenti "con propria legge, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione".

Articolo 9

Semplificazione del pagamento della tassa automobilistica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 al trentaduesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo le parole “, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463” sono sostituite dalle parole: “al primo giorno del periodo di tassazione”;
 - b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima il termine per il pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato. Nel caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d'imposta, il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato per il periodo decorrente dal mese in cui è avvenuta la cessazione al mese precedente a quello di prima immatricolazione ed il relativo versamento deve essere eseguito entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dall'esenzione o sospensione d'imposta. La tassa automobilistica può essere corrisposta quadrimestralmente a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo per le tipologie di veicoli individuate dalle regioni con propria legge. Per i veicoli immatricolati al 31 dicembre 2024 per i quali è intervenuto un evento di cessazione dal regime di esenzione o sospensione di imposta successivamente al 31 dicembre 2024, la tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. Per gli ulteriori veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2024 restano in vigore le scadenze di pagamento previste alla stessa data, salvo diverse disposizioni stabilite dalle singole leggi regionali.”
2. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato il decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463”.

Articolo 10

Adeguamento delle tariffe delle tasse automobilistiche

1. Alla tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, come sostituita dalla tabella 2 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle tariffe tasse automobilistiche le parole "Euro 4 e Euro 5", ove ricorrano, sono sostituite dalle parole "Euro 4, Euro 5 e superiori";
2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 relativa alle tariffe la tassa automobilistica per i motocicli dopo le parole "Euro 3" sono aggiunte le parole "e superiori".

Articolo 11

Erroneo versamento della tassa auto

1. L'ente impositore che viene a conoscenza, anche a seguito di comunicazione dell'interessato, del versamento relativo alla tassa automobilistica effettuato erroneamente ad un ente impositore diverso da quello destinatario del tributo, deve tempestivamente attivare le procedure, anche tecnologiche, più idonee per il riversamento al soggetto attivo dell'obbligazione tributaria competente delle somme indebitamente percepite. Sulle somme dovute e riversate le eventuali sanzioni e gli interessi si applicano alla data dell'effettivo versamento.
2. L'ente impositore mette a disposizione del contribuente il modello di comunicazione o altro strumento tecnologico, utile a trasmettere gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati del veicolo a cui si riferisce il versamento, all'ente impositore destinatario delle somme e a quello che ha ricevuto erroneamente il pagamento della tassa.

Articolo 12

Adempimenti in materia di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente

1. All'articolo 7, comma 2-bis, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole: «gli utilizzatori» sono inserite le seguenti: «di veicoli»;
 - b) dopo le parole: “commi 3-ter e 3-quater del presente articolo” sono aggiunte le seguenti: “nonché a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente sulla base del contratto annotato al PRA, e fino alla data di scadenza del contratto stesso,”;
2. Al primo periodo del trentaduesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole “a titolo di locazione finanziaria” sono aggiunte le parole “e di locazione a lungo termine senza conducente”;
 - b) sono soppresse le parole “i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e”.

Articolo 13

Il fermo amministrativo del veicolo ai fini della tassa automobilistica

1. Al trentasettesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La tassa automobilistica è comunque dovuta nel caso di fermo amministrativo del veicolo disposto dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

Articolo 14

Archivio nazionale delle tasse automobilistiche - ANTA

1. All’articolo 51, comma 2-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel primo periodo è soppressa la parola “transitoriamente”;

- b) nel secondo periodo sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole", in modo da garantire il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nell'archivio integrato denominato "Archivio nazionale delle tasse automobilistiche –ANTA".

Articolo 15

Modifica del termine per l'adozione delle misure del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 21 le parole "trenta giugno" sono sostituite dalle parole "30 settembre";
 - b) al comma 29, al primo periodo le parole "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" e al secondo periodo le parole "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: " con legge entrata in vigore entro il 30 settembre ".

Articolo 16

Modificazioni all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato
siti nel territorio della Regione

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "L'imposta è dovuta indipendentemente dall'Autorità che per legge provvede al rilascio della relativa concessione,".

Articolo 17

Disposizioni in materia di avviso di accertamento esecutivo
per i tributi regionali

1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi delle regioni e dai soggetti ai quali detti enti hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate a decorrere dal 1° gennaio 2025, anche con riferimento ai rapporti

pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascun tributo, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

- a) l'avviso di accertamento emesso delle regioni e dai soggetti ai quali detti enti hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate relativo a tributi regionali ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativo all'esecuzione delle sanzioni. Gli atti di cui al periodo precedente devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi delle norme regionali o provinciali approvate in materia di accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
- b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante il testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari. Gli atti devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di sessanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a trenta giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono stabilite con apposito provvedimento della Regione. La sospensione non si applica con

riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata, se diverso da quello che ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo, informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

- c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere effettuata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera b);
- e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;
- f) le regioni e i soggetti affidatari si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
- g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;
- h) decorsi tre anni dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
- i) nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della

riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

- l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti nelle norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).
2. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzati dalla Regione, dalle associazioni rappresentative degli Enti locali e dei soggetti iscritti nella sezione ordinaria dell'albo previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.
 3. L'atto di cui al comma 1 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 1 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
 4. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 1 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare le regioni e gli affidatari devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.
 5. In assenza di un'apposita disciplina legislativa regionale, le regioni e i soggetti affidatari, su richiesta del debitore, concedono la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
6. Le regioni possono ulteriormente regolamentare con propria legge condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando, in assenza di un'apposita disciplina legislativa, una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
 7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 5 e 6, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dalle regioni a norma del comma 6, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 10.
 8. Ricevuta la richiesta di rateazione, le regioni e i soggetti affidatari possono iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
 9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
 11. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dalle regioni con apposita legge.
 12. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

- b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2023, n. 100, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
13. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 12 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
14. In caso di affidamento, da parte delle regioni, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 1.
15. Allo scopo di facilitare le attività di riscossione delle regioni si applicano le seguenti disposizioni in materia di accesso ai dati:
- a) ai fini della riscossione, anche coattiva, gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
 - b) gli enti, sotto la propria responsabilità, consentono a tal fine ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
 - c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.
16. Trovano applicazione i commi da 809 a 813 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 18

Estensione del privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti per i tributi delle regioni

1. Al comma 13 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "comunali e provinciali" sono sostituite dalle parole "degli enti territoriali".

Articolo 19

Prospetto dei tributi regionali

1. Al fine di consentire una completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative in materia tributaria, nonché di semplificare l'assolvimento degli adempimenti da parte dei contribuenti ed agevolare le funzioni dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inseriscono i tributi propri, propri derivati e i tributi oggetto di maggiore autonomia impositiva vigenti nei rispettivi territori in un prospetto reso disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI

Articolo 20

Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto ai fini dell'imposta municipale propria - IMU

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione ubicati nelle strutture ricettive all'aperto non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta per la determinazione della rendita catastale.

2. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2024, possono presentare atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 1.

3. Le rendite catastali rideterminate ai sensi del comma 2 producono effetti dalla data di presentazione del relativo atto di aggiornamento, reso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Limitatamente all'anno di imposta 2024, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 2 presentati entro il 15 giugno 2024 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2024.

4. Entro il 30 settembre 2024, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 3, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2024. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2024, il decreto per ripartire il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di ... milioni di euro per l'anno 2024. A decorrere dall'anno 2025, il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di ... milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2025, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2025, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2024 ai sensi del comma 2 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2024. Entro il 30 aprile 2026 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di ... milioni di euro, all'eventuale rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2026, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2024 (oppure a decorrere dall'anno 2024) ai sensi del comma 2 nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2024.

Articolo 21

Disciplina ai fini IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina

1. All'articolo 1, comma 758, lettera d) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in fine è aggiunto il seguente periodo: "I comuni individuati nell'elenco contenuto nella circolare di cui al periodo precedente possono essere modificati, a seguito della conclusione della fase istruttoria effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le Amministrazioni competenti, con circolare integrativa. L'efficacia dell'integrazione è subordinata allo stanziamento delle risorse necessarie per ristorare i comuni delle relative minori entrate."

Articolo 22

Semplificazione degli adempimenti dichiarativi IMU

1. All'articolo 1, comma 759, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. le parole da "secondo modalità telematiche" fino a "Conferenza Stato-città ed autonomie locali" sono eliminate;
 - b. dopo le parole: "diritto all'esenzione" sono aggiunte le seguenti: "utilizzando il modello di cui al successivo comma 768-bis";
 - c. dopo la parola "Analogia" la parola "comunicazione" è sostituita con la parola "dichiarazione".
2. Dopo il comma 768 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente: 768-bis. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio

o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e costituisce l'unica modalità per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), in quanto compatibili. Per gli enti di cui al comma 759, lettera g) si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, può essere differito il termine di presentazione della dichiarazione di cui al primo periodo. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022 e al decreto 4 maggio 2023 decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023.

3. Sono abrogati i commi 769 e 770.
4. All'articolo 1, comma 756, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la parola "Ministro" è sostituita dalla parola "Ministero".

Articolo 23

Razionalizzazione della normativa sulla Tariffa sui rifiuti - TARI

1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: *"Articolo 238 (Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico). 1. Ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 639 e comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."*

Articolo 24

Razionalizzazione della disciplina sulla Tariffa sui rifiuti - TARI

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 645 le parole "e assimilati" sono eliminate;
 - b) al comma 662 la parola "assimilati" è sostituita dalla parola "*urbani*";
 - c) al comma 667 le parole "e dei rifiuti assimilati" sono eliminate.
2. A decorrere dall'anno 2024, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 la data del 30 aprile, ovunque ricorra, si intende riferita alla data del 31 luglio.

Articolo 25

Semplificazione degli obblighi dichiarativi in materia di imposta di soggiorno

1. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole "dalla legge e dal regolamento comunale," sono aggiunte le seguenti "comunque diversi da quelli relativi alla dichiarazione di cui al periodo successivo";
 - b) la parola "Ministro" è sostituita dalla parola "Ministero";
 - c) dopo le parole "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono aggiunte le *parole*: "*e costituisce* l'unica modalità per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo";
 - d) dopo le parole "di una somma" le parole "dal 100 al 200 per cento" sono sostituite dalle parole "pari al 70 per cento".
2. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "dalla legge e dal regolamento comunale," sono aggiunte le seguenti "comunque diversi da quelli relativi alla dichiarazione di cui al periodo successivo";
- b) la parola "Ministro" è sostituita dalla parola "Ministero";
- c) dopo le parole "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono aggiunte le parole: "e costituisce l'unica modalità per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo";
- d) dopo le parole "di una somma" le parole "dal 100 al 200 per cento"-sono sostituite dalle parole "pari al 70 per cento".

Articolo 26

Modifiche alla disciplina del canone unico patrimoniale – CUP

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 817, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del prelievo.";
 - b) al comma 819:
 - 1) alla lettera a), dopo le parole "suolo pubblico" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili manufatti di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio";
 - 2) alla lettera b) in fine è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato";
 - c) al comma 820 dopo le parole "lettera b)" sono aggiunte le parole ", di esclusiva competenza comunale";
 - d) al comma 821, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla lettera c) il numero "20.000" è sostituito con: "10.000";

- 2) alla lettera g) dopo la parola "presumendo" aggiungere "in ogni caso".
- e) al comma 823 in fine è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di installazione di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, su un unico impianto pubblicitario, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi".
- f) al comma 825 dopo le parole "mezzo pubblicitario," sono inserite le seguenti: "esclusa quella relativa agli elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario"

Articolo 27

Estensione della compensazione tra crediti e debiti dello stesso ente locale

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 aggiungere in fine il seguente comma: "2-septies. Per le entrate di spettanza dello stesso ente locale, per le quali è ammesso il pagamento mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al presente articolo, la compensazione tra crediti e debiti, anche per annualità differenti, è ammessa esclusivamente tra le suddette entrate per importi non superiori a 5.000 euro annui mediante invio telematico all'Agenzia delle entrate. Con forniture separate l'Agenzia delle entrate invia agli enti locali i dati relativi ai modelli di versamento unitario nei quali è stata effettuata una compensazione."

Articolo 28

Forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 791 sono aggiunti i seguenti commi:

- 791-bis. Al fine di incrementare le attività di riscossione e favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, gli enti locali, prima dell'avvio dell'attività di accertamento, con riferimento ai tributi propri, possono, avvalendosi anche di procedure automatizzate, inviare ai contribuenti comunicazioni bonarie per consentire la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti prevedendo l'applicazione di una sanzione ridotta al 10 per cento.
- 791-ter. Allo scopo di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e gli enti locali, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, incrementare le attività di riscossione, stimolare l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e favorire l'emersione delle basi imponibili, gli enti, prima dell'avvio dell'attività di accertamento, con riferimento ai tributi propri, possono, avvalendosi anche di procedure automatizzate, inviare ai contribuenti lettere di *compliance* mettendo a disposizione degli stessi, ovvero dei loro intermediari, gli elementi e le informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi, al fine di consentire la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti tramite l'istituto del ravvedimento operoso.
- 791-quater. Il contribuente, entro trenta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 791-bis e 791-ter, può inviare in forma scritta o telematica, chiarimenti in ordine ai dati contenuti nelle suddette comunicazioni e può trasmettere ricevute di versamento e altri documenti utili a consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo.
- 971-quinquies. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri degli enti locali i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali.

Articolo 29

Versamento delle entrate degli enti locali con addebito sul corrente bancario o postale

1. All'articolo 2-bis del decreto legge 193 del 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 225 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica le parole "e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva" sono eliminate;
- b) al comma 1 le parole "comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI)" sono sostituite dalle seguenti "comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU)";
- c) in fine è aggiunto il comma 1-ter: *"1-ter. Gli enti locali possono prevedere con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che i contribuenti che autorizzano l'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale per il versamento delle entrate degli enti locali, ad eccezione delle entrate per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, hanno diritto alla riduzione del 5% dell'entrata fino ad un massimo di Euro 1.000,00.*

Articolo 30

Riscossione diretta in caso di procedure esecutive presso il debitore o presso terzi e di occupazione di aree mercatali o di posteggio.

1. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "ad eccezione di quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio. Le somme riscosse sono riversate sul conto corrente dell'ente creditore entro il quinto giorno lavorativo, o diverso termine previsto dall'Ente, successivo alla riscossione."

Articolo 31

Modifiche alla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo

1. All'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) al terzo periodo la parola: "centottanta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e la parola "centoventi" è sostituita dalla seguente "trenta";

- b) alla lettera c) *dopo le parole "soggetto legittimato alla riscossione forzata" aggiungere le seguenti "se diverso da quello che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo";*
- c) lettera d) *le parole "debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente" sono eliminate e le parole "affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata" sono sostituite dalla parola "effettuata"*

Articolo 32

Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale

1. All'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole "al 50" sono sostituite dalle parole "all'80" e le parole "del 50" dalle parole "dell'80".

Proposta alternativa

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 80 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'emissione dell'avviso di accertamento stesso o dell'atto di recupero crediti o di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 la quota spettante ai Comuni è elevata al 100 per cento.

Articolo 33

Istituzione della compartecipazione all'IRPEF per le città metropolitane e per le province

1. A decorrere dall'anno 2025, è istituita per le città metropolitane e per le province delle regioni a statuto ordinario una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche nella misura stabilita ai sensi del comma 2. Il gettito della compartecipazione, attribuito a un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun ente in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di quanto stabilito dal comma 2, dell'imposta netta dovuta dai contribuenti.

2. La misura della compartecipazione di cui al comma 1, i criteri di ripartizione del relativo importo tra città metropolitane e province nonché la definizione di meccanismi perequativi volti a neutralizzare gli effetti tra gli enti interessati sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'art.1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 30 settembre 2024, volta ad assicurare l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.
3. La compartecipazione di cui al comma 1 sostituisce il gettito derivante dall'imposta di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (Imposta sulla RCA). L'aliquota applicabile per i versamenti dovuti all'Erario è pari al 12,5 per cento. Le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le province e le città metropolitane possono solo aumentare l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Il gettito derivante dall'eventuale aumento di cui al periodo precedente è attribuito alle province e alle città metropolitane. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità per il versamento dell'imposta.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.

Articolo 34

Tributo sui diritti di imbarco

1. Le città metropolitane possono istituire, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un tributo:
 - a) sui diritti di imbarco di passeggeri, pari a euro **xxx** per passeggero imbarcato sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane;
 - b) sui diritti di imbarco, pari a euro **xxx** per passeggero imbarcato presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane.
2. Il tributo è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, dalle compagnie aeree e di navigazione che sono responsabili del pagamento del tributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento, comunque diversi da quelli relativi alla dichiarazione di cui al periodo successivo.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e costituisce l'unica modalità per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo.
4. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. Le città metropolitane possono altresì prevedere, nel regolamento, le modalità applicative del tributo, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, nonché un aumento del tributo fino a un massimo **di xxx euro**.
6. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città.
8. Le città metropolitane nel cui territorio sono stati stipulati gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e all'articolo 43, commi 2 e 8 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ed è stata istituita l'addizionale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero possono applicare il tributo di cui al comma 1 solo a decorrere dall'anno successivo allo scadere del termine di applicazione dell'addizionale.
9. Le norme del presente articolo costituiscono la disciplina di riferimento dell'addizionale di cui al comma 5.
10. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.

Proposta alternativa

1. A decorrere dal 1° gennaio alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:
 - a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n.350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata

legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

- b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'art. 28 della legge 28 gennaio 1994, n.84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'art. 28 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera a). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30% dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.
3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla

salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.
5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.
7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.

Articolo 35

Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 807, le parole: *"in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria"* sono sostituite dalle seguenti: *"con le modalità previste dal codice civile"*; alla lettera a) l'ammontare "2.500.000" è sostituito da "1.500.000";
 - b) il comma 808 è sostituito dal seguente: *"I soggetti già iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2024."*

Articolo 36

Vigilanza sugli iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti territoriali

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente:

“Art. 53. Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti territoriali

1. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti territoriali e, [in una sezione separata], dei soggetti che svolgono le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle stesse entrate.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'emanazione del presente decreto legislativo, è istituita una Commissione con il compito di individuare le disposizioni relative ai requisiti di iscrizione e le linee guida sul sistema di vigilanza che gli enti territoriali devono adottare, nel rispetto dei principi di sussidiarietà costituzionali, nei confronti dei soggetti cui hanno affidato l'attività di accertamento e di riscossione delle proprie entrate, nonché quelle di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate loro affidate.
3. Nelle linee guida sono, altresì, individuate le tipologie dei controlli da effettuarsi dall'ente affidante in ordine allo svolgimento dei servizi. L'adozione dei provvedimenti nei confronti del Concessionario conseguenti agli esiti negativi dei controlli deve essere comunicata, secondo modalità esclusivamente informatiche, alla Commissione di cui al comma 7, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze non ha competenza in merito alle controversie insorte tra l'ente territoriale e il soggetto affidatario, riguardanti la gestione del servizio.
5. La Commissione di cui al comma 1 si compone dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, degli enti territoriali e dei concessionari della riscossione delle entrate locali iscritti nell'albo di cui al comma 1.
6. I requisiti di iscrizione e le linee guida approvati dalla Commissione di cui al comma 2 sono recepiti in un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale viene istituita anche la Commissione che cura l'Albo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 9.

8. Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), ad eccezione di quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio. Le somme riscosse sono riversate sul conto corrente dell'ente creditore entro il quinto giorno lavorativo, o diverso termine previsto dall'ente locale, successivo alla riscossione.
2. Il comma 806 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogato.

Articolo 36

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.